

## **LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 27-07-2004 REGIONE TOSCANA**

**Titolo delle legge modificato da AVVISO DI RETTIFICA pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 8-9-2004.**

**Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 29 del 4 agosto 2004

### **CAPO II**

#### **Contributi annuali**

#### **ARTICOLO 4**

Contributi annuali ai **piccoli comuni** in situazione di maggiore disagio

1. La Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni che risultano, nella graduatoria di cui dell'articolo 2, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che risultano partecipare a gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell'incentivazione ai sensi della l.r.40/2001 e del programma di riordino territoriale.

2. Il contributo annuale per ciascun comune è concesso, di norma, nella misura di euro 25.000,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento. L'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

a) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi 25.000,00 euro; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;

b) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera a), che risultano partecipare a gestioni associate ai sensi del comma 1; le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare.

3. Dall'anno 2006 i criteri del comma 2 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale,

previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.

4. I contributi sono utilizzati dai comuni per le attività, le iniziative e gli interventi previsti dal presente capo, per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi anche a titolo di compartecipazione per attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

5. Se il comune beneficiario del contributo realizza le attività, le iniziative e gli interventi del presente capo in forma associata:

a) definisce nell'atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il comune medesimo;

b) può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata delle attività, delle iniziative e degli interventi comporta.

6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, in raccordo con i procedimenti di concessione dei contributi di cui alla l.r. 40/2001 e del programma di riordino territoriale. La Giunta regionale stabilisce altresì i termini, le modalità e gli adempimenti per l'attuazione del presente articolo ed effettua il monitoraggio sull'utilizzazione dei contributi.

7. Sulla base della relazione di cui all'articolo 17, comma 3, il Consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione criteri di priorità per la concessione e l'utilizzazione dei contributi. Fino all'indicazione delle priorità da parte del Consiglio regionale, le scelte sull'utilizzazione dei contributi sono stabilite dal comune beneficiario.

8. Il comune beneficiario è tenuto a presentare relazione sull'utilizzazione del contributo, sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, fino alla piena utilizzazione del contributo medesimo.

Il comune indica altresì l'eventuale partecipazione finanziaria a suo carico per la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi cui il contributo è stato destinato, nonché i programmi di attività per gli anni successivi, come risultanti dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale programmatica.

9. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di mancata presentazione della relazione; in tal caso, non si procede altresì alla concessione del contributo immediatamente successivo. L'utilizzazione del contributo, in tutto o in parte, per finalità diverse da quelle previste dal presente capo comporta l'impossibilità di accedere al contributo immediatamente successivo. La mancata utilizzazione dell'intero contributo per due anni consecutivi comporta l'impossibilità di accedere al contributo negli anni successivi.

10. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.